

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
MEDITERRANEA

STAGIONE VENATORIA 2014/2015
REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA
ARCIPELAGO DELLE EGADI
MODIFICHE AL D.A 50 GAB/ 2014

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.A. n. 45/Gab del 13/06/2014 con il quale è stata regolamentato l'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2014/2015;

VISTO il D.A. n. 50 Gab del 13/06/2014 con il quale è stata regolamentato l'esercizio dell'attività venatoria nell'arcipelago delle isole Egadi, per la stagione 2014/2015;

VISTO il D.P.R. 357/1997, di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica;

VISTO il D.M. 17/10/2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a ZSC e ZPS;

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018;

VISTO l'art. 2, comma 3, ultimo periodo del D.D.G. 442/2012 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e per l'Ambiente, secondo cui "*l'esercizio venatorio all'interno degli ATC delle Isole minori è consentito nella fascia esterna dei 150 metri dal SIC/ZSP in deroga a quanto sopra riportato*";

VISTA la nota prot. n. 12769 del 10 settembre 2014 del sindaco del comune di Favignana;

CONSIDERATO che l'attività agricola ed in particolare quella viticola riveste una notevole importanza nell'economia isolana, quale fonte di occupazione e di reddito, nonché quale fondamentale attività in grado di salvaguardare e tutelare quel paesaggio agrario di rara bellezza che caratterizza le isole Egadi, contribuendo a prevenire fenomeni di erosione e di degrado ambientale;

CONSIDERATO che l'indennizzo dei danni provocati dal Coniglio comporta un notevole impegno finanziario per le casse regionali;

CONSIDERATO, altresì, che le risorse assegnate, negli ultimi anni, sul capitolo 143703 per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica, sono state sempre insufficienti a far fronte a tutte le richieste di risarcimento, per cui si sono generati contenziosi che hanno ulteriormente aggravato il bilancio della Regione in quanto oltre all'indennizzo si sono dovuti pagare anche interessi e spese di giudizio;

RITENUTO che un aumento della pressione venatoria sul coniglio selvatico possa contribuire a ridurre i danni che la specie crea alle colture agricole delle Isole Egadi;

RITENUTO che nell'arcipelago delle isole Egadi l'attività venatoria è parte integrante della tradizione e della cultura agricola, costituendo al contempo un valido mezzo di controllo di un ecosistema di per se alterato dall'assenza di grandi predatori naturali e pertanto caratterizzato dall'eccessiva proliferazione di specie quale, appunto, il coniglio selvatico che mette a rischio note colture di pregio (vite , capperi) ed alcuni biotipi;

RITENUTO, pertanto, che l'eccessiva presenza di conigli nelle isole Egadi richiede un intervento di carattere eccezionale al fine di contenere la proliferazione incontrollata della specie;

RITENUTO, per tale ragione, di dovere consentire l'attività venatoria all'esterno del Sito della Rete Natura 2000 ITA010027 Arcipelago delle Egadi - area marina e terrestre a far data dal 13 settembre 2014

DECRETA

ART. 1 - Le premesse fanno parte integrante del presente decreto;

ART.2- In parziale modifica del proprio Decreto n° 50 gab del 13 giugno 2014 l'esercizio venatorio, consentito in via esclusiva ai soli cacciatori residenti nel comune di Favignana , può essere praticato, nel territorio esterno alla TA010027 Arcipelago delle Egadi - area marina e terrestre, anche se ricadente in IBA, compresa la fascia buffer di 150 metri dai confini del Sito, a partire dal 13 settembre 2014;

ART.3- Nel territorio esterno di cui all'art. 2, dal 13 al 30 settembre 2014 la caccia è consentita esclusivamente al coniglio selvatico;

ART.4 - L'attività venatoria è vietata in presenza di colture con frutti pendenti;

ART.5- Per quanto altro compatibile con le presenti disposizioni, continua a trovare applicazione i propri Decreti n° 45 gab e n° 50 gab del 13 giugno 2014;

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. La pubblicazione sul sito web dell'Assessorato ha valore legale di avvenuta pubblicazione.

Palermo 12 SET. 2014



L'Assessore
Avv. Ezechia Paolo Reale